



CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DELLA FASCIA DELL'OBBLIGO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DURANTE IL SERVIZIO PEDIBUS. ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

LOTTO 3

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

INDICE

art. 1	Oggetto dell'appalto e finalita' del servizio	pag. 2
art. 2	Valore dell'appalto	pag. 2
art. 3	Durata dell'appalto e periodo di funzionamento	pag. 2
art. 4	Natura del servizio	pag. 3
art. 5	Trasporto scolastico e pedibus	pag. 3
art. 6	Itinerari del servizio	pag. 4
art. 7	Organizzazione del servizio	pag. 4
art. 8	Personale	pag. 6
art. 9	Rapporto utenti/operatori	pag. 7
art. 10	Sicurezza (art. 26 D.Lgs 81/2008)	pag. 7
art. 11	Modifiche introdotte dall'I.A.	pag. 7
art. 12	Varianti introdotte dall'A.C.	pag. 7
art. 13	Variazioni entro il 20%	pag. 8
art. 14	Sede operativa	pag. 8
art. 15	Assicurazioni	pag. 8
art. 16	Controlli e penalità	pag. 8
art. 17	Prezzo unitario - importo annuo presunto	pag. 9
art. 18	Revisione prezzi	pag. 10
art. 19	Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 10
art. 20	Interventi sostitutivi dell'A.C.	pag. 11
art. 21	Subappalto	pag. 11
art. 22	Risoluzione del contratto	pag. 11
art. 23	Recesso dell'A.C.	pag. 11
art. 24	Cauzione definitiva	pag. 11
art. 25	Spese contrattuali	pag. 13
art. 26	Controversie	pag. 13
art. 27	Disposizioni finali	pag. 13



CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DELLA FASCIA DELL'OBBLIGO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DURANTE IL SERVIZIO PEDIBUS. ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della gestione del servizio di assistenza agli alunni della scuola statale, primaria e secondaria di 1° grado, iscritti al servizio trasporto scolastico e al servizio Pedibus.

Il servizio persegue la finalità di garantire la sicurezza degli alunni nelle fasi di salita, discesa e permanenza sui mezzi adibiti a scuola bus e durante il percorso casa/scuola e viceversa del Pedibus.

Art. 2 VALORE DELL'APPALTO

L'importo unitario a base di gara, corrispondente ad una singola prestazione, è pari € 18,00 Iva esclusa, pari ad un importo presunto annuo dell'appalto di € 105.000,00 IVA esclusa e a un importo complessivo del contratto quadriennale di € 420.000,00 IVA esclusa.

I costi della manodopera ed i costi aziendali in materia di salute e sicurezza considerati ai fini della quantificazione della base d'asta sono pari a € 16,00 (singola prestazione).

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO

Il presente appalto ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data di comunicazione di inizio servizio; presumibilmente, i servizi del presente appalto inizieranno a partire dal mese di settembre 2017, in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 e termineranno con la chiusura dell'anno scolastico 2020/2021.

I servizi dovranno essere assicurati secondo il calendario scolastico regionale e d'Istituto, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate, sulla base dell'articolazione settimanale di cui all'Allegato B. Le settimane annue di funzionamento sono previste in n. 34.

L'A.C., prima dell'avvio del servizio e annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico, comunicherà all'I.A. il calendario scolastico e l'elenco degli iscritti al servizio. Di volta in volta verranno comunicate dall'Ufficio Servizi scolastici le eventuali ulteriori sospensioni dei servizi trasporto scolastico e pedibus che comportano la conseguente sospensione dell'accompagnamento; per tali sospensioni, dovute a cause di forza maggiore, l'I.A. non potrà esigere alcunché.



Art. 4 NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, fatte salve le interruzioni comunicate dall'A.C. con un preavviso di almeno 24 ore e le interruzioni previste dal calendario scolastico.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'A.C. potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio dello stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'I.A. oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni. Per casi di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'I.A., che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato. Nel caso di sospensione del servizio appaltato, richiesta dall'A.C., con il preavviso di almeno 24 ore, nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'I.A.

Inoltre, essendo lo stesso annoverato tra i servizi di cui all'art. 1 della L. 12.6.1990 N. 146 e smi "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali" si chiede che, in caso di sciopero del personale assegnato al presente appalto, venga fornita all'A.C. idonea comunicazione scritta di interruzione della prestazione con un preavviso di almeno sei giorni rispetto alla data di astensione dal lavoro proclamata e l'indicazione se trattasi di interruzione parziale o totale del servizio con specifica puntuale del numero delle unità lavorative garantite. In ogni caso l'I.A. s'impegna a garantire in servizio attivo, in caso di sciopero, il 65% delle risorse umane assegnate per il funzionamento ordinario del servizio appaltato. Qualora fosse nell'impossibilità di garantire il suddetto contingente è facoltà dell'I.A. chiedere all'A.C. di sostituirsi nell'erogazione del servizio fino al raggiungimento della quota di propria spettanza rimborsandone le relative spese. Resta nella facoltà dell'A.C. liberare l'I.A., totalmente o parzialmente, dagli oneri previsti dal presente articolo qualora situazioni esterne al rapporto giuridico disciplinato dal presente Capitolato rendessero necessaria o più proficua per l'A.C. l'interruzione del servizio appaltato. In questo caso, l'A.C. fornisce comunicazione liberatoria scritta e motivata all'I.A. con un preavviso di 24 ore rispetto all'interruzione richiesta e senza che nessun indennizzo possa essere richiesto dall'I.A. stessa.

Art. 5 TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS

SERVIZIO SU AUTOMEZZI

Il servizio assistenza dovrà essere assicurato sugli automezzi adibiti al trasporto scolastico, di proprietà di aziende specializzate, selezionate dall'A.C. mediante apposita gara d'appalto. Gli alunni che potranno salire sui mezzi saranno dotati di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'A.C. che attesta il diritto ad usufruire del relativo servizio di trasporto scolastico.



PEDIBUS

L'A.C., nei plessi scolastici che presentano condizioni favorevoli in termini di viabilità e numero degli iscritti, organizzerà un servizio di pedibus. Per ognuno di questi plessi dovrà essere garantita l'assistenza attraverso la presenza di un operatore che accompagni il gruppo di bambini dai punti di raccolta stabiliti alle scuole di destinazione.

Art. 6 ITINERARI DEI SERVIZI

Prima dell'inizio dei servizi e prima dell'inizio di ogni anno scolastico, verranno confermati i percorsi degli autobus e dei pedibus, suscettibili di eventuali modifiche nel corso dell'anno; il relativo servizio di assistenza dovrà essere inderogabilmente assicurato a partire dalla prima fermata relativa all'itinerario casa/scuola e a partire dal relativo plesso scolastico nell'itinerario scuola/casa.

Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. SERVIZIO SU AUTOMEZZI

L'I.A., a partire dalla data di inizio del servizio di assistenza, da svolgersi per mezzo di propri operatori, dovrà garantire attenta assistenza ai minori, dal momento della salita degli stessi sull'automezzo e fino all'interno del plesso scolastico di destinazione.

L'I.A. dovrà altresì garantire, in orario non anteriore al termine delle lezioni e negli appositi spazi, individuati presso ogni plesso scolastico, l'attenta vigilanza dei minori, colà accompagnati dal personale scolastico insegnante o di custodia, provvedere al loro accompagnamento sui mezzi di trasporto nonché all'assistenza degli stessi per l'intero tragitto di ritorno fino alla discesa dal relativo mezzo, secondo fermate prestabilite, autorizzate dall'Ufficio Servizi scolastici. La responsabilità dell'I.A., in ordine alla sorveglianza sui minori, cesserà nel momento in cui questi saranno scesi dai mezzi di trasporto solo presso le rispettive fermate prestabilite e affidati ai genitori o loro delegati.

L'I.A. dovrà altresì garantire quanto segue:

- a) che l'accesso al mezzo di trasporto venga riservato esclusivamente agli aventi diritto;
- b) che le operazioni di salita e di discesa dal veicolo avvengano ordinatamente, sotto il diretto controllo e l'assistenza dell'operatore, senza pericoli per l'incolumità degli allievi e a mezzo assolutamente fermo, esclusivamente alle fermate assegnate al singolo utente;



- c) che durante il trasporto, non potendosi ragionevolmente fare affidamento sul comportamento naturalmente responsabile e prudente degli utenti, questi ultimi occupino tutti i posti a sedere prima che il bus si metta in movimento; evitino in qualsiasi modo situazioni di pericolo indotte dalla mancanza di disciplina, dalla deambulazione sul mezzo in movimento o da altre cause contingenti, non dipendenti dalla guida del conducente del mezzo, il quale peraltro é tenuto ad usare speciale prudenza e diligenza nella guida;
- d) che al raggiungimento delle scuole previste dagli itinerari, gli alunni non si muovano dal proprio posto finché il bus non si sia completamente fermato, successivamente entrino all'interno delle stesse, accompagnati da un operatore. Gli operatori dovranno custodire e vigilare i minori fino al momento in cui essi saranno presi in consegna dal personale ausiliario o dagli insegnanti delle scuole, al momento dell'inizio delle lezioni;
- e) che ogni operatore sia munito di apposito tesserino di riconoscimento sempre ben visibile;
- f) che vengano tempestivamente segnalati al Settore Istruzione - Ufficio Servizi scolastici - i casi di grave indisciplina causati dagli allievi trasportati, gli estremi degli stessi e la scuola di appartenenza, affinché, in accordo con l'Istituzione scolastica interessata, possano esser presi gli opportuni provvedimenti;
- g) che al servizio sia assegnato un coordinatore che, durante l'anno scolastico, dovrà essere rintracciabile telefonicamente dalle 7,30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, e dovrà collaborare con l'Ufficio Servizi scolastici relativamente a quanto segue:
- consegna all'utenza di modulistica varia;
 - ritiro dei tesserini di riconoscimento degli utenti, al termine dell'anno scolastico, loro consegna all'Ufficio Servizi scolastici;
- h) che gli operatori inizino e terminino il loro servizio, senza eccezione alcuna, ai capolinea degli itinerari;
- i) che gli operatori giornalmente provvedano a firmare gli appositi fogli di presenza, predisposti ogni mese dall'A.C., depositati sugli scuolabus/minibus di riferimento. Tali fogli costituiranno uno degli strumenti di verifica dei servizi prestati;
- l) nel caso in cui alla fermata prevista non sia presente il genitore/adulto delegato per la presa in consegna del minore, lo stesso sarà accompagnato avvalendosi dello scuolabus, alla sede della Direzione didattica di riferimento; l'operatore dovrà attendere l'arrivo del genitore/adulto delegato senza oneri aggiuntivi per l'A.C..
- m) che gli operatori accertino, prima della partenza anche attraverso il personale scolastico, che tutti gli alunni, iscritti al servizio e presenti a scuola, siano saliti sul mezzo.



2. PEDIBUS

Il servizio Pedibus, sperimentato nell'anno scolastico 2016/2017 in n. 3 plessi scolastici, consiste nell'accompagnamento di gruppi di bambini lungo itinerari prestabiliti con punti di raccolta ed orari definiti, come un vero e proprio scuolabus. Anche gli alunni iscritti al servizio Pedibus sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.

Considerato il risultato positivo della sperimentazione, il servizio Pedibus resterà attivo in tre plessi scolastici e potrà essere attivato anche in altri plessi nel corso della durata del presente appalto.

Per ciascuna scuola sono stabiliti specifici percorsi anche sulla base delle abitazioni degli iscritti.

Il servizio sarà svolto in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita delle scuole con disponibilità degli operatori per n. 1 ora in ingresso e per n. 1 ora in uscita.

L'I.A. dovrà:

- dotare ogni bambino di pettorina di riconoscimento, a proprie spese;
- garantire l'accompagnamento dei bambini lungo il percorso fino a scuola e ritorno sovrintendendo al comportamento dei bambini ed evitando ogni situazione di pericolo.

Le responsabilità dell'I.A. in ordine al servizio Pedibus sono le medesime già indicate al precedente art. 7 commi e) f) g) h) i) e cesseranno nel momento in cui i bambini verranno affidati ai genitori o ai loro delegati presso i rispettivi punti di raccolta.

Art. 8 PERSONALE

L'I.A. dovrà avvalersi di personale idoneo, munito di diploma di scuola secondaria di secondo grado, dotato di abbigliamento decoroso e ordinato, nonché in grado di garantire un'immagine rassicurante, autorevole e dignitosa, nel vestire come nell'operare, vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli utenti. Gli operatori dovranno essere in ogni momento individuabili attraverso l'apposito tesserino di riconoscimento.

L'I.A. si impegna ad inquadrare, amministrare e retribuire a propria cura il personale, conformemente a quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche. L'I.A. dovrà applicare agli operatori condizioni economiche non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali nonché ad osservare la normativa vigente.

Al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa e in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 37 del CCNL - Cooperative sociali - e dalla giurisprudenza, poiché le prestazioni richieste con il presente Capitolato sono invariate rispetto al contratto in essere, l'I.A. eventualmente subentrante è tenuta ad assumere, nei modi e nelle condizioni previsti dalle vigenti leggi, il personale alle dipendenze dell'Azienda che attualmente svolge, per il Comune di Monza, il servizio assistenza (Allegato A), garantendo loro le medesime condizioni.



Art. 9 RAPPORTO UTENTI/OPERATORI

SERVIZIO SU AUTOMEZZI

E' prevista la presenza di un operatore per ogni bus. In casi particolari, determinati dalla tipologia dell'utenza e individuati direttamente dall'Ufficio Servizi scolastici, é da prevedere la possibilità dell'impiego di più operatori, fino ad un massimo di n. 2 per ogni autobus. Le prestazioni aggiuntive saranno corrisposte al medesimo costo/prestazione. Il numero degli operatori impegnati nell'anno scolastico 2016/2017 è di 13 unità.

PEDIBUS

E' richiesta la presenza di n. 1 operatore per ogni gruppo di 10 bambini. Il numero di operatori impegnati nell'anno scolastico 2016/2017 è di n. 3 unità.

Art. 10 - SICUREZZA (art. 26 D.Lgs 81/2008)

L'I.A. é tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L'I.A. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 11 MODIFICHE INTRODOTTE DALL'I.A.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'I.A. se non è disposta dall'A.C. e preventivamente approvata dalla stessa.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'A.C. le giudichi inopportune, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento.

Art. 12 VARIANTI INTRODOTTE DALL'A.C.

L'A.C. può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) nell'esclusivo interesse dell'A.C., in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre l'I.A. ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri, che siano ritenute opportune dall'A.C..



Art. 13 VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La quantità dei servizi da gestire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'A.C. valore indicativo. L'I.A. nei casi di cui ai punti a), b) del precedente articolo è, pertanto, tenuta a rendere i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella presente gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento dei servizi, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso, il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero appalto.

Art. 14 SEDE OPERATIVA

L'I.A., entro un mese dall'aggiudicazione della gara, dovrà fornire il recapito telefonico di un responsabile, sempre e comunque reperibile, in caso di comunicazioni urgenti, durante i giorni di normale attività scolastica nonché l'indirizzo, l'e-mail, il numero telefonico, il numero di fax della sede operativa già posseduta o appositamente istituita presso il Comune di Monza o un Comune con esso confinante.

Art. 15 ASSICURAZIONI

L'A.C. si ritiene sollevata da ogni responsabilità inerente il servizio oggetto dell'appalto.

A sua volta l'I.A. si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivanti dall'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato. Restano pertanto a completo ed esclusivo carico dell'I.A. qualsiasi risarcimento dei danni provocati alle persone o alle cose, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'A.C., salvi gli interventi in favore dell'I.A. da parte di società assicuratrici. A tale scopo l'I.A. contrarrà un'assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio per un massimale di € 3.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'A.C., entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 16 CONTROLLI E PENALITA'

L'A.C. si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. L'A.C. farà pervenire all'I.A. per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le osservazioni e le contestazioni rilevate in seguito ai controlli e alle segnalazioni effettuate dagli utenti e dalle Istituzioni scolastiche. Nel caso di totale o parziale inadempienza e/o violazione alle norme contrattuali che comportino disagi al servizio e all'utenza l'A.C., oltre a non corrispondere il compenso relativo alla prestazione, applicherà le seguenti penali:



1. interruzione del servizio	€ 1.000,00
2. in caso di assenza di personale	€ 500,00
3. per comportamento del personale difforme a quanto stabilito agli artt. 7, 8 e 9 del presente Capitolato;	€ 500,00
4. per mancata osservanza, da parte del personale, degli orari previsti dall'itinerario, nell'ordine di 10 minuti;	€ 250,00
5. per mancata vigilanza e sorveglianza da parte dell'operatore sul comportamento degli utenti che possa causare disagi al regolare svolgimento del servizio	€ 500,00
6. per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo	€ 100,00
7. per il mancato rispetto delle fermate/punti di raccolta stabilite dagli itinerari	€ 500,00

Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali.

In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, l'importo della stessa sarà maggiorato di € 100,00. E comunque, qualora l'A.C. sollevi una seconda contestazione nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, si riterrà libera di procedere alla risoluzione del contratto.

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli.

Le contestazioni saranno formulate per iscritto dall'A.C. al rappresentante dell'I.A.; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 giorni lavorativi per la presentazione delle contro deduzioni. Qualora l'A.C., a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'I.A., ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'I.A. a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dall'I.A. stessa, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Art. 17 PREZZO UNITARIO - IMPORTO ANNUO PRESUNTO

Resta convenuto che il costo di ogni singola prestazione è quello indicato nell'atto di aggiudicazione del servizio di assistenza.

L'importo complessivo dell'appalto, come sopra individuato, si intende modificabile, con variazioni in più o in meno fino alla percentuale del 20%, per variazioni dovute a decrementi o incrementi forzati del servizio, senza per questo modificare il costo/prestazione di aggiudicazione.



Art. 18 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne l'eventuale revisione dei prezzi, si procederà ai sensi dell'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" Dlgs 50/2016 e smi.

Art. 19 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al termine di ogni mese l'I.A. comunicherà all'Ufficio Servizi scolastici, su moduli riepilogativi concordati, il numero delle prestazioni effettuate; i dati saranno verificati in contraddittorio dal personale preposto al controllo del servizio.

La fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente sulla base delle effettive prestazioni. I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dalla data di emissione delle fatture.

Prima della fase di liquidazione della fattura, l'A.C.:

- accerterà che le prestazioni siano state effettivamente eseguite e rese nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- verificherà la regolarità contributiva dell'I.A..

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'A.C. si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'I.A. assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.

In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 l'A.C. procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'I.A. o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.C. procederà ai sensi dell'art. 30 c. 6 Dlgs 50/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Dlgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 103 c. 6 del Dlgs 50/2016, il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di servizio è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima fattura maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio erogato e l'assunzione del carattere di definitività.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 20 INTERVENTI SOSTITUTIVI DELL'A.C.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva dell'I.A., l'A.C. interverrà in sua sostituzione applicando gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.

Art. 21 SUBAPPALTO

L'I.A. è tenuta ad eseguire in proprio il servizio di cui alla presente gara. Considerata l'unitarietà della tipologia delle prestazioni connesse all'esecuzione del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.C. ha diritto di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 50/2016.

Art. 23 RECESSO DELL'A.C.

L'A.C. ha diritto di promuovere il recesso del contratto nei casi e ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016.

Inoltre l'A.C. recederà dal contratto nel caso in cui, per le prestazioni non ancora eseguite siano intervenuti parametri migliorativi delle convenzioni Consip, rispetto alle condizioni contrattuali, qualora l'I.A. non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche (art. 1 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012).

Art. 24 CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell'art. 103 dlgs 50/2016, l'I.A. prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.



Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'IA rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'I.A..

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'A.C. può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'I.A. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dal Dlgs 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte dell'AC che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'IA, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 Dlgs 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'AC, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'IA, del documento attestante la regolare esecuzione del servizio.

Il certificato di regolare esecuzione del servizio sarà rilasciato dall'AC in assenza di contestazioni.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.



Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'atto di costituzione della fidejussione bancaria o assicurativa dovrà comunque contenere un'espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l'obbligo dell'impresa appaltatrice di pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa IA consegnerà al fideiussore l'originale della polizza corredato dal benestare allo svincolo da parte dell'AC garantita.

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI

Non sono previsti oneri aggiuntivi per le spese di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione ecc. in quanto si provvederà alla sottoscrizione di Scrittura Privata, che sarà registrata solo in caso di uso (art. 5, c. 2, del DPR n. 131/1986). Sono a carico dell'I.A. le spese di bollo.

In caso di registrazione del contratto, tutti gli oneri derivanti saranno a carico dell'I.A..

Art. 26 CONTROVERSIE

La competenza per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'appalto è attribuita al Foro di Monza.

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

L'I.A. si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza degli itinerari e delle fermate previste. L'A.C., dal canto suo, notificherà all'I.A. tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale, presso la sede legale dello stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.